

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1170-1117-A}

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE -
COOPERAZIONE)

(Relatore: **ARISIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**CRAZI**)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**DE MICHELIS**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**LONGO**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**GORIA**)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**ALTISSIMO**)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**VISENTINI**)

Presentato il 23 gennaio 1984

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ALTISSIMO)

Presentato l'11 gennaio 1984

—

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al
30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di re-
golarizzazione delle posizioni contributive previdenziali

—————
Presentata il 17 febbraio 1984
—————

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 1117, superato dal decreto-legge n. 4, che lo riproduce quasi integralmente, tranne un lieve slittamento dei termini delle proroghe, dispone la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale.

Tale proroga è attualmente operante in base al decreto-legge del 20 gennaio 1984, decreto necessitato dall'esigenza di fornire con immediatezza le condizioni per un regolare adempimento degli obblighi contributivi ai datori di lavoro.

Il disegno di legge e il decreto-legge in sintesi prevedono: la proroga della fiscalizzazione, scaduta il 30 novembre 1983, a tutto il periodo di paga in corso al 30 aprile 1984; la riduzione del divario di fiscalizzazione tra personale di sesso diverso con l'aumento di 0,13 punti per il personale maschile (per il quale l'agevolazione sale a 9,25 punti nel settore industriale e a 3,51 nel settore terziario) e la diminuzione di 0,5 punti per il personale femminile (per il quale la fiscalizzazione scende a 13,89 punti nel settore industriale e a 8,15 nel settore terziario), per ottemperare, seppur gradualmente, ad una decisione della CEE tendente ad eliminare la diversificazione tra le misure di fiscalizzazione esistenti per manodopera di sesso diverso; la conferma degli sgravi aggiuntivi per il Mezzogiorno; la conferma degli sgravi a favore dei datori di lavoro del settore agricolo; il differimento al 1° marzo 1984 del termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione tecnica incaricata di elaborare proposte per una riforma strutturale; il differimento dei termini per il condono in materia contributiva a favore dei datori che intendono regolarizzare la loro posizione attraverso la cessione dei crediti nei confronti

dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni.

Occorre ricordare che la fiscalizzazione è stata introdotta per le aziende manifatturiere dell'intero territorio nazionale nel 1977, a seguito dell'accordo triangolare Governo-sindacati-imprenditori per il contenimento del costo del lavoro, e si è sostanziata in una serie di provvedimenti temporanei, di volta in volta rinnovati o prorogati (ben 18 volte, con questa, essa è stata prorogata a mezzo di decreti-legge).

L'esigenza non soltanto di mantenere il regime di fiscalizzazione, ma anzi di dare ad esso carattere strutturale è quanto mai viva, alla luce degli obiettivi di: contenimento del costo del lavoro nella prospettiva di rallentamento della dinamica dei prezzi — che rappresenta un impegno fondamentale della politica economica nazionale — e nell'ottica di salvaguardare la competitività delle imprese italiane esposte alle sfide di una concorrenza internazionale sempre più accentuata, ciò anche nella consapevolezza dei rischi che il deterioramento della situazione comporterebbe sul piano occupazionale e sociale; di razionalizzazione del sistema di sicurezza sociale che richiede, tra l'altro, una chiara distinzione tra assistenza e previdenza anche per quanto riguarda i relativi canali di finanziamento.

Ciò significa tenere distinti i servizi sociali rivolti a tutta la collettività e i servizi destinati ai soli lavoratori, ponendo i primi a carico della stessa collettività (attraverso il normale strumento fiscale) e i secondi a carico della produzione (attraverso il sistema dei contributi sociali).

Le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali rappresentano, da questo punto di vista, un primo passo per liberare il sistema produttivo da oneri impropri, non pertinenti alle imprese e ai lavoratori.

La misura in questione si pone anche l'obiettivo di adeguare la situazione italiana a quella della maggioranza degli altri paesi occidentali in cui l'onere per il finanziamento della sicurezza sociale, anche quando poggia sul sistema contributivo (piuttosto che sulla fiscalità e parafiscalità), non è in nessun caso equivalente a quello che grava sulle aziende italiane.

Il provvedimento proposto si inserisce quindi nella logica di un disegno più generale di politica economica che va perseguito con fermezza e coerenza. Il limite del provvedimento sta nella sua temporaneità: ormai da tempo è stata avvertita la necessità di dare all'intervento un carattere strutturale, realizzando una riforma organica dell'intera e delicata materia della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Essa contribuirebbe a dare quella stabilità e certezza alla voce di spesa relativa che è necessaria « per una più lineare e trasparente rappresentatività dei dati di previsione della spesa, iscritti nel bilancio dello Stato », richiesta anche dalla Corte dei conti nella relazione al rendiconto 1982.

Su un altro versante, liberare quest'intervento dal carattere di congiunturalità, che oggi impropriamente riveste, consen-

tirebbe agli operatori economici una più certa programmazione dei costi. All'elaborazione di proposte per un organico riordino della materia era stata preposta già dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, un'apposita commissione tecnica presieduta dal ministro del lavoro e della previdenza sociale. I lavori della commissione, nelle travagliate vicende politiche dello scorso anno, non sono ancora giunti a compimento.

Con i provvedimenti oggi al nostro esame si intende mantenere la continuità dell'intervento di fiscalizzazione mentre si procede allo studio di una riforma organica. Ci si augura pertanto che sia rispettato, senza ulteriori ritardi, il termine, entro il quale la commissione di studio incaricata dovrà concludere i propri lavori per il riordino strutturale e organico della materia.

Chiedo pertanto alla Camera l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 4, che fornisce una sistemazione temporanea della materia, senza dimenticare l'obiettivo finale di una riforma razionale e definitiva, che auspichiamo si realizzi sollecitamente.

ARISIO, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato il trattamento già previsto per i lavoratori a tempo indeterminato.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

Identico.

Decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 23 gennaio 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare norme rivolte alla proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 ed alla integrazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 aprile 1984.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1983 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo comma, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile.

ARTICOLO 2.

1. L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai con-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tributi relativi alle giornate di lavoro retribuite svolte dagli operai entro il 30 aprile 1984, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267.

2. La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogata fino al 30 aprile 1984.

ARTICOLO 3.

Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito al 1° marzo 1984.

ARTICOLO 4.

1. I datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, rispettivamente, al 29 febbraio 1984 ed al 31 ottobre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 29 febbraio 1984.

2. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

ARTICOLO 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 3.964 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1984.

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — LONGO —
GORIA — ALTISSIMO — VISENTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.

DISEGNO DI LEGGE

N. 1117

ART. 1.

In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali il termine per sgravi contributivi, previsto dall'articolo 1, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 aprile 1984.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1983 e fermo restando il termine di cui al comma precedente, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo comma, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile.

ART. 2.

L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi alle giornate di lavoro retribuite svolte dagli operai entro il 30 aprile 1984, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267.

La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogata fino al 30 aprile 1984.

ART. 3.

Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione, di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito al 1° marzo 1984.

ART. 4.

I datori di lavoro, che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, rispettivamente, al 31 gennaio 1984 e al 30 settembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 31 gennaio 1984.

Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.964 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.